

***Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32***

**Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Bussi**



**Il Commissario Straordinario  
Ing. Giuseppe Zaccariello**



# INDICE

Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 – Processi relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie .....	3
Articolo 3 - Modalità di effettuazione dell’indagine di mercato per procedure di affidamento lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie.....	5
Articolo 4 - Principio di rotazione.....	6
Articolo 5 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali .....	8
Articolo 6 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa .....	9
Articolo 7 - Disposizioni Finali .....	13

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'ATER della Provincia di Roma (in seguito denominata semplicemente *Azienda*), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di seguito individuato anche come "*Codice*".

## **Articolo 2 - Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Azienda procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del *Codice* per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Nella determinazione a contrarre si disporrà che l'individuazione degli operatori economici da invitare sia effettuata sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3 ovvero scelti dall'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del *Codice* previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nella determinazione a contrarre si disporrà che l'individuazione degli operatori economici da invitare sia effettuata sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3 ovvero scelti dall'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del *Codice* previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nella determinazione a contrarre si disporrà che l'individuazione degli operatori economici da invitare sia effettuata sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3 ovvero scelti dall'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del *Codice*, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del *Codice*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8. 2. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito

dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Azienda in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all'articolo 38 del Codice.

### **Articolo 3 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie**

1. Le indagini di mercato sono finalizzate alla individuazione degli operatori economici con i quali esperire il confronto competitivo ovvero la procedura negoziata.

2. L'indagine di mercato ha inizio con la predisposizione di apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare". La durata della pubblicazione è stabilita dal RUP in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionali, i requisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4. Nell'ambito dell'indagine di mercato di regola l'Azienda procede alla selezione degli operatori da invitare tramite sorteggio, salvo casi eccezionali da motivare debitamente. In seno all'avviso sarà data contestualmente informazione del giorno e ora del termine per far pervenire la manifestazione di interesse e dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui la manifestazione deve essere obbligatoriamente inoltrata.

Manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi mail diversi da quello sopraindicato non daranno luogo ad iscrizioni dell'operatore economico nell'elenco su cui sarà effettuato il sorteggio.

5. Ricevuta la richiesta degli operatori economici l'Azienda predisporrà apposito elenco degli operatori ammessi attribuendo ad ogni operatore un numero progressivo a partire da 1. L'elenco sarà tenuto dall'Azienda nel rispetto dei principi di riservatezza e immodificabilità.

6. Il sorteggio sarà effettuato nel giorno che sarà indicato in apposito avviso. L'avviso conterrà anche le modalità di effettuazione del sorteggio assicurando la massima trasparenza delle operazioni.

#### **Articolo 4 - Principio di rotazione**

1. Il comma 7 dell'art. 36 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dispone che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente regolamento, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice, si applica la disposizione transitoria ivi prevista ossia rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le linee guida ANAC adottate in materia. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le predette linee guida.

Conseguentemente nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice come previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del

---

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei*

*contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* Approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 l'Azienda applica **il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti**, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. Il principio di rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. A tal fine, rispettivamente per lavori, forniture e servizi le fasce, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 comma 2 del Codice e della relazione ANAC sono così individuate:

**LAVORI:**

- *Fascia A:* importi fino a 20.000 euro;
- *Fascia B:* importi da 20.001 euro a 39.999 euro;
- *Fascia C:* importi da 40.000 euro a 149.999 euro;
- *Fascia D:* importi da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co. 2 D.P.R. n.207/2010);

- *Fascia E*: importi da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. citato);
- *Fascia F*: importi da 619.201 euro fino a 999.999 euro.

**FORNITURE E SERVIZI:**

- Fascia A: importi fino a 5.000 euro;
- Fascia B: importi da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- Fascia C: importi da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- Fascia D: importi da 40.000 euro fino a 134.999 euro;
- Fascia E: importi da 135.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

**Articolo 5 - Derghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali**

1. L'Azienda può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente

abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'Azienda motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

#### **Articolo 6 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa**

1.L'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 il comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Pertanto continua ad applicarsi l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 12 secondo cui *"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante."* Nel periodo di sospensione quando la scelta della migliore offerta avviene con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni

stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma dal Direttore Generale, salvo delega ad altro dirigente.

3. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata, ai sensi dello Statuto Aziendale, dal Direttore Generale.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del Codice, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del Codice.

9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

11. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

12. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante.

13. In considerazione della diminuzione di personale del 2018 dell'Azienda per collocamento in quiescenza di dipendenti che rende difficile per la costituzione di commissioni giudicatrici individuare, ai sensi del c. 4 dell'art. 77 del Codice, commissari che non abbiano svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta nonché attuare il criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante per la costituzione delle commissioni, l'Azienda costituirà previo avviso pubblico, per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione, ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del Codice,

un elenco di professionisti / commissari per l'affidamento dell'incarico di componenti delle commissioni giudicatrici di appalti di lavori e servizi.

14. I destinatari dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione, ex art. 77 e 216 comma 12 del Codice, un elenco di professionisti / commissari per l'affidamento dell'incarico di componente delle commissioni giudicatrici di appalti di lavori e servizi dovranno essere:

A. professionisti, con almeno 5 (cinque) anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;

B. docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;

C. pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

15. L'Azienda si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle competenze e all'esperienza posseduta avuto riguardo al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza. In funzione della procedura concorrenziale da svolgere, i candidati saranno individuati attraverso il sorteggio tra una rosa di nomi formato da un numero triplo di componenti da nominare.

16. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire ~~dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.~~

## **Articolo 7**

### **(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni previste dal presente atto cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice se incompatibili o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.

2. L'Azienda attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.

